



FEASR



Regione Puglia



Aggiungi Valore al tuo
Territorio



Piano di Sviluppo Locale "CAPO DI LEUCA 2015"

Asse 3 e 4 – "Attuazione dell'impostazione LEADER"

MISURA 313 "Incentivazione di attività turistiche" AZIONE 1 "Creazione di itinerari naturalistici"



GAL CAPO S. MARIA DI LEUCA

CAPITOLATO D'ONERI

PER PER LA PROGETTAZIONE, FORNITURA
E POSA IN OPERA DI N.4 STRUTTURE AMOVIBILI IN LEGNO DA
ADIBIRE A STAZIONI DI SERVIZIO RURALE NELL'AMBITO DELLA
MISURA 3.1.3 – AZIONE 1 DEL PSL "CAPO DI LEUCA 2015"

CIG: 61304363D3
CUP: E77J12001670009

CAPITOLATO D'ONERI

IMPORTO A BASE D'ASTA: 181.500,00 €

STAZIONE APPALTANTE

Denominazione e indirizzo ufficiale

Denominazione GAL CAPO S. MARIA DI LEUCA srl	
Indirizzo Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone)	CAP 73039
Località/Città/Provincia 73039 Tricase (Le)	
Telefono 0833-545312	Fax 0833-545313
Posta elettronica (e-mail) gal@galcapodileuca.it PEC galcapodileuca@legalmail.it	Indirizzo Internet (URL) www.galcapodileuca.it

INDICE

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Articolo 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: DESCRIZIONE GENERALE E SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI

Articolo 4 – OFFERTE MIGLIORATIVE

Articolo 5 – IMPORTO DELLA FORNITURA

Articolo 6 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 9 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

Articolo 10 VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 11 EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DELLA FORNITURA

CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI

Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

Articolo 17 – TERMINI DI ESECUZIONE

Articolo 18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – PROROGHE

Articolo 19 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

Articolo 20 – CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

Articolo 21 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Articolo 22 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Articolo 23 – SUBAPPALTO

Articolo 24 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Articolo 25 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

CAPO V – PENALITÀ

Articolo 26 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITÀ

Articolo 27 – IMPORTO DELLA PENALITÀ

Articolo 28 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 29 – PAGAMENTI

Articolo 30 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE

Articolo 31 – VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURA

Articolo 32 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO

Articolo 33 – FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

Articolo 34 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 36 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

Articolo 37 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 38 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 39 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

CAPO X - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 40 - INDICAZIONI PRELIMINARI

Articolo 41 - CERTIFICAZIONI STATICHE E IMPIANTISTICHE, SCHEMI DEGLI IMPIANTI

Articolo 42 - SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURALI, TERMOTECNICHE ED ENERGETICHE.

Articolo 43 - FINITURE INTERNE DELLA STRUTTURA AMOVIBILE

Articolo 44 - FINITURE ESTERNE DELLA STRUTTURA AMOVIBILE

Articolo 45 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO

Articolo 46 - IMPIANTI ELETTRICI

Articolo 47 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Articolo 48 - PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICI

Articolo 49 - PRESCRIZIONI SPECIALI PER BAGNI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

Articolo 50 - COMPORTAMENTO AL FUOCO

CAPO I – CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera, di N. 4 strutture amovibili in legno, ad alta efficienza energetica (classe energetica globale minima B) ad un piano, sismicamente idonea alla zona di interesse. Le strutture amovibili saranno adibite a "*stazioni di servizio rurale*" nell'ambito della misura 313 az. 1 del PSL "Capo di Leuca 2015".

Le strutture amovibili dovranno sviluppare una superficie interna calpestabile compresa tra 25 ed i 30 mq. Dovranno avere tetto piano ed il disegno e lo stile architettonico devono essere compatibili con il contesto in cui saranno inserite ed, in generale, con lo stile architettonico del territorio salentino e del Capo di Leuca. Le strutture amovibili dovranno disporsi internamente come un unico vano distinto, con la sola esclusione dei servizi igienici. Essi dovranno essere dotati, inoltre, di veranda esterna coperta, a livello rispetto al piano di calpestio interno, con superficie minima di 12 mq.

Tali strutture saranno aperte al pubblico e avere tutti i requisiti igienico-sanitari per essere adibite a vetrine prodotte in cui si potranno promo-commercializzare i prodotti tipici locali, artigianali, agroalimentari ecc...

Oggetto dell'appalto è inoltre la fornitura di arredo urbano funzionale ad allestire l'area esterna di rispetto di ogni struttura amovibile (area esterna attrezzata) composta di complementi funzionali alle utilità cui tali strutture sono destinate – quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Fioriere
- Rastrelliere portacicli
- Cestini portarifiuti
- Panchine
- ecc.

Articolo 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: DESCRIZIONE GENERALE E SPECIFICHE TECNICHE.

Ogni struttura amovibile dovrà essere realizzata tenuto conto delle specifiche tecniche descritte nel presente Capitolato (Capo X) che sono considerate come caratteristiche minime obbligatorie.

Le strutture amovibili dovranno essere realizzate con struttura portante in legno e/o ferro ad alta resistenza; le pareti esterne dovranno essere realizzate con pannelli in legno multistrato. La copertura dovrà essere del tipo a tetto piano realizzata con pannelli di legno multistrato autoportanti o con travi in legno lamellare, ovvero in ferro ad alta resistenza. Le strutture dovranno essere a bassa trasmittanza termica ed elevata capacità isolante.

Le strutture amovibili dovranno essere opportunamente distaccate da terra e montate su un basamento realizzato su telaio portante in ferro ad alta resistenza - senza la necessità di realizzazione di una platea di fondazione – sul quale posizionare il solaio di base costituito da pannelli in legno.

Le strutture amovibili dovranno essere opportunamente calcolate per resistere a sollecitazioni estreme, anche in presenza di venti eccezionali. Esse dovranno essere opportunamente ancorate a terra utilizzando ogni lavorazione e/o magistero adottando opportuni accorgimenti costruttivi, così come deve essere garantito un adeguato irrigidimento della scatola edilizia, eventualmente con l'inserimento di controventamenti supplementari sotto forma di putrelle di ferro.

Le strutture amovibili dovranno essere realizzate nel rispetto, inoltre, della normativa antisismica relativa al sito di posa in opera.

La disposizione interna sarà composta da un vano, su un unico piano, in cui troveranno collocazione – in maniera funzionale – gli arredi attrezzati per la promo-commercializzazione di prodotti tipici, l'area espositiva, mentre i servizi igienici saranno opportunamente disimpegnati.

Le strutture amovibili, in conformità alla destinazione d'uso prevista dal piano urbanistico vigente nelle aree oggetto della fornitura e posa in opera, saranno destinate alla promo-commercializzazione di prodotti tipici e come punti di sosta e di ricreazione, per gli utenti e i fruitori del territorio del GAL Capo S. Maria di Leuca.

La realizzazione dell'intervento è subordinato all'ottenimento delle relative autorizzazioni amministrative per cui il progetto esecutivo a carico dell'appaltatore dovrà essere redatto in conformità con la normativa vigente. Le strutture amovibili dovranno essere realizzate in modo tale da essere predisposti per un eventuale accorpamento.

Articolo 3 – PRESTAZIONI, CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI

La fornitura e la posa in opera delle strutture amovibili oggetto del presente capitolato è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari applicabili.

L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle strutture amovibili oggetto di fornitura tutte le varianti necessarie a renderle conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente capitolato, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.

L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara.

Il prezzo offerto, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, dovrà comprendere ogni onere relativo al completamento della fornitura comprensiva della posa in opera, oggetto del presente capitolato e di ogni onere ad essi afferenti, con esclusione della sola IVA.

L'esecutore nella realizzazione delle strutture amovibili, avrà cura di porre in essere ogni utile accorgimento e dettaglio che riterrà opportuno inserire al fine della regola d'arte delle strutture amovibili e della loro messa a norma, così da potere garantire la perfetta funzionalità ed assemblaggio dei manufatti ed evitare ogni possibile vizio di progettazione e costruzione senza che ciò comporti alcun onere o maggior tempo – di qualsivoglia natura – aggiuntivo per la Stazione appaltante.

Per ogni struttura amovibile le prestazioni che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal GAL, in:

A - PROGETTAZIONE

- Progetto definitivo ed esecutivo di ogni singola struttura amovibile da redigere con caratteristiche estetiche ed architettoniche tali da inserirsi in modo armonico nel contesto paesaggistico ed urbanistico del sito di realizzazione e, in generale, del territorio del Capo di Leuca. Tale progetto redatto specificatamente per ogni luogo di consegna sarà funzionale alla richiesta delle necessarie autorizzazioni amministrative e dovrà comprendere:

a) Progetto definitivo delle strutture amovibili comprensiva della disposizione dei componenti di arredo urbano a supporto di ogni singola struttura;

b) Progettazione architettonica esecutiva e particolareggiata delle strutture amovibili comprensiva della disposizione dei componenti di arredo urbano a supporto di ogni singola struttura completa di relazioni tecniche ed impiantistiche, comprensiva altresì della progettazione strutturale del relativo deposito dei calcoli e tutte le altre relazioni tecniche funzionali alla richiesta dei pareri e delle autorizzazioni funzionali al rilascio delle relative autorizzazioni amministrative;

c) Progettazione degli ancoraggi al terreno;

d) Progettazione esecutiva di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario, termico, solare termico, ecc..) incluse le predisposizioni agli allacciamenti alle reti idrica, fognaria ed elettrica pubbliche;

e) Layout esecutivo degli arredi interni.

Sono inoltre richiesti i seguenti documenti:

- Piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione e realizzazione;

- Crono-programma dei lavori;

- Piano di manutenzione dell'opera.

Detti elaborati dovranno essere forniti almeno in una copia su supporto magnetico (file pdf) e n. 3 copie eliografiche complete e firmate oltre che dall'impresa, da un tecnico abilitato e iscritto ad ordine professionale, di idonea qualifica. Si ricorda che, l'approvazione dei predetti elaborati da parte della Stazione appaltante non solleva l'Appaltatore, il/i Progettista/i per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.

La ditta dovrà, inoltre, predisporre le copie necessarie per la richiesta di pareri e nulla osta preventivi agli enti territorialmente competenti (Comune di consegna, Genio Civile, Soprintendenze, ASL, VV.F., Acquedotto Pugliese, Enel, ecc.) e si attiverà presso detti Enti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni amministrative presso i comuni in cui la fornitura dovrà essere posata entro cinque giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo. Si precisa che tutte le spese che la ditta dovrà sostenere per la redazione degli elaborati richiesti e per la stampa delle relative copie restano completamente a suo carico e si intendono integralmente compensati nel prezzo dell'appalto.

L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti progettuali di carattere architettonico, funzionale nonché estetico, indicate dalla Stazione appaltante a parità di costo costruttivo e di posa in opera a carico dell'impresa.

B- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE STRUTTURE AMOVIBILI E DEI COMPLEMENTI DI ARREDO URBANO

L'azienda dovrà eseguire la:

- Fornitura e posa in opera delle strutture amovibili (pareti perimetrali ed interne e copertura); gli involucri dovranno risultare completi di tutti gli elementi che le compongono, compresi i serramenti esterni ed interni (porte, finestre, persiane), pluviali oltre che le finiture interne ed esterne, come meglio specificato al Capo X del presente capitolato;
- Fornitura e posa in opera di tutte le canalizzazioni degli impianti che interessano le pareti e la copertura, con la predisposizione di cassette di raccordo e derivazione, prese, interruttori, frutti ecc;
- Fornitura e posa in opera di tutti gli impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario, termico, ecc..), inclusa la predisposizione agli allacciamenti alla rete idrica e fognaria;
- Fornitura di complementi di arredo urbano funzionalmente a servizio delle singole strutture amovibili (area esterna attrezzata);
- Arredo ed allestimento delle strutture amovibili;
- Certificazioni strutturali, contenimento energetico (Certificazione Energetica ai sensi del D.p.r 59/09 e D.M. 26/06/2009), rispetto dei parametri minimi di isolamento acustico, resistenza al fuoco dei materiali, il tutto in adempimento alle disposizioni legislative vigenti.

C) LAVORI CONNESSI ALLA POSA IN OPERA DELLA FORNITURA:

- lavori di realizzazione degli ancoraggi delle strutture amovibili al terreno;
- realizzazione agli allacciamenti e messa in funzione degli impianti (resta inteso che l'allacciamento primario non sarà a carico dell'impresa) ;
- pulizie finali.

Articolo 4 – OFFERTE MIGLIORATIVE

In sede di gara verranno valutate le caratteristiche qualitative di tutti gli elementi facenti parte della presente fornitura ivi comprese le eventuali offerte migliorative e le implementazioni ulteriori rispetto al presente Capitolato.

Articolo 5 – IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo dell'appalto è fissato in € 185.140,00 oltre IVA, di cui € 3.640, per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto all'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

L'economia derivante dall'applicazione del ribasso, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 per le varianti in corso d'opera, potrà essere utilizzata dalla stazione appaltante per acquisire, ai prezzi unitari derivanti dall'offerta della ditta aggiudicataria, ulteriori forniture di beni oggetto del presente capitolato, fino all'occorrenza dell'importo posto a base di gara.

L'IVA è a carico della stazione appaltante.

Articolo 6 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo offerto dall'aggiudicatario è fisso ed immutabile per tutta la durata dello stesso, non essendo prevista alcuna variazione del corrispettivo dell'impresa appaltatrice.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Articolo 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda al Disciplinare di Gara allegato all'Avviso in oggetto.

Articolo 8 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara per l'affidamento della fornitura sarà espletata con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, valutabile in base agli criteri indicati nel Disciplinare di gara.

L'individuazione dell'affidatario verrà effettuata mediante procedura aperta come stabilito dall'art.55, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006. Ogni concorrente può presentare una sola offerta.

I criteri di valutazione dell'offerta nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi sono stabiliti nel Disciplinare di Gara allegato all'Avviso in oggetto.

Articolo 9 – CONTENUTO DELL'OFFERTA

Ai fini dell'aggiudicazione la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:

a) l'offerta economica, che dovrà contenere l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara di € 181.500,00 e il conseguente prezzo complessivo, nonché, per ogni tipologia di beni forniti, i prezzi unitari offerti per l'effettuazione della fornitura;

b) una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente che evidenzi e precisi, per i beni offerti, le loro specifiche tecniche, il periodo di garanzia, il servizio di assistenza e tutti gli altri elementi utili per l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 8.

Le proposte della ditta aggiudicataria formulate nella relazione formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, obbligando l'appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.

Articolo 10 VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura e posa in opera di quanto prescritto dal presente Capitolato d'oneri, nonché le spese per la progettazione, le spese generali e l'utile d'impresa.

Articolo 11 - EVENTUALI LAVORAZIONI COMPLEMENTARI NON OGGETTO DELLA FORNITURA

Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore adeguatamente documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante, non si dà luogo a lavorazioni o forniture complementari non oggetto dell'appalto, che in ogni caso dovranno essere determinati facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dal prezzario regionale di riferimento in vigore o secondo quanto disposto dall'articolo 136 del D.P.R. n. 554/99, e comunque autorizzate preventivamente dalla D.L. e dal GAL.

Con riferimento ai lavori complementari e strumentali alla fornitura, i concorrenti, singoli od appositamente raggruppati, dovranno inoltre possedere in proprio i requisiti appresso indicati ovvero, qualora ne siano sprovvisti, subappaltare i lavori a soggetto in possesso di adeguata qualificazione prevista dall'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento a forniture riferibili alle categorie indicate nel bando.

CAPO III – CONTRATTO DI APPALTO

Articolo 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa appaltatrice della fornitura è tenuta a stipulare l'apposito contratto di cui è disponibile lo schema sul sito www.galcapodileuca.it.

A tal fine un rappresentante dell'impresa è tenuto a presentarsi al GAL nel giorno stabilito e preventivamente comunicato al medesimo provando la propria legittimazione ed identità.

Ove il rappresentante non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, la stazione appaltante fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, la Stazione appaltante dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Articolo 13 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

a) il presente capitolato;

- b) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;
- c) l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria corredata della relazione tecnica, di eventuali elaborati grafici progettuali e da ogni altro documento componente la stessa;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

Articolo 14 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali la Stazione appaltante trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima del perfezionamento del contratto, una garanzia fideiussoria non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004.

Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto al comma 1 la Stazione appaltante dichiara la decadenza dall'affidamento.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Stazione appaltante opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal GAL, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

Il deposito cauzionale definitivo è svincolato con le modalità previste al comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16 – INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del medesimo subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione di cui all'art. 15.

Articolo 17 – TERMINI DI ESECUZIONE

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'invio alla stazione appaltante dei progetti relativi ad ogni singola struttura amovibile (comprensivo dei progetti dell'area esterna attrezzata) oggetto della fornitura, corredati di tutte le relazioni tecniche funzionali alla richiesta agli enti competenti delle relative autorizzazioni amministrative, secondo quanto previsto all'art. 3 lett. A, entro 15 giorni continui e consecutivi dalla stipulazione del contratto.

Il termine per l'esecuzione della fornitura e relativa posa di cui al presente capitolato è fissato in 60 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto di cui al comma precedente.

Si precisa, al riguardo che la SA può chiedere all'appaltatore modifiche al progetto che consideri motivatamente carente dal punto di vista tecnico, modifiche che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto di affidamento.

L'impresa potrà organizzare la fornitura e posa in opera nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali; la fornitura e posa in opera dovrà essere resa "chiavi in mano" e completata globalmente. Entro 10 giorni dall'ultimazione dell'appalto l'affidatario dovrà rimettere la prova di resa energetica.

Articolo 18 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA – PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione, su proposta dell'Impresa, ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa. Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali redatti in contraddittorio con l'impresa: nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto all'adozione del provvedimento.

Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.

Articolo 19 – ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La data in cui la fornitura viene completata risulta da specifico verbale firmato dal Direttore dell'esecuzione e dagli incaricati dell'impresa; il verbale pone in evidenza, fra l'altro, eventuali manchevolezze, guasti ed inconvenienti in genere constatati nei beni all'atto della consegna e delle carenze documentali eventualmente riscontrate.

In ogni caso, la sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed il successivo collaudo non implicano la completa accettazione dei beni, potendosi questi sempre rifiutare entro trenta giorni dall'avvenuta consegna, quando in seguito al collaudo dovessero risultare difettosi o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni del presente capitolato e alle regole dell'arte.

Inoltre l'impresa resta l'unica responsabile delle forniture realizzate.

Articolo 20 – CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA

Tutti i materiali, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche descritte nel presente Capitolato e nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

Articolo 21 – ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, sarà a carico dell'impresa appaltatrice e si intende pertanto compreso e compensato nel corrispettivo contrattuale, anche l'obbligo di fornire, alla consegna dei materiali tutte le documentazioni tecniche ed i relativi "manuali di uso e manutenzione", necessari per effettuare gli interventi di manutenzione e riparazione.

Articolo 22 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della SA e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.

L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del GAL, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per la fornitura eseguita.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non

inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, la SA si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la SA, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 23 – SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto delle forniture, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

In caso di ricorso al subappalto della fornitura senza la necessaria autorizzazione l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il GAL può procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.

Articolo 24 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa è unica responsabile dell'esecuzione della fornitura e della relativa posa in opera, in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti vigenti.

Articolo 25 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al GAL e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sull'impresa stessa, restandone completamente sollevata la Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario, in relazione alle responsabilità assunte, dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre alla SA prima dell'inizio della fornitura appaltata, pena la revoca dell'affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:

- L'impresa medesima come contraente;
- Massimali per danni alle cose e R.C.T. di importi adeguati.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

L'impresa infine assume l'obbligo di garantire al GAL il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerlo estraneo ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO V – PENALITA'

Articolo 26 – MOTIVI PER L'APPLICAZIONE DI PENALITA'

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando si rende colpevole di ritardi nell'esecuzione della fornitura rispetto al temine indicato al precedente art. 17, comma 2.

Articolo 27 – IMPORTO DELLA PENALITA'

L'importo delle penalità di cui all'articolo precedente articolo è fissato nella misura del 3% dell'importo di aggiudicazione per ogni mese o frazione di mese di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA e del costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il GAL potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 28 – MODALITA' DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITA'

L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006.

Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del GAL.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura, esse siano riconosciute inapplicabili.

CAPO VI – PAGAMENTI ALL'IMPRESA

Articolo 29 – PAGAMENTI

Non sono previste anticipazioni.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui l'impresa è incorsa e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato per stati di avanzamento pari cadauno a non meno del 30% dell'importo aggiudicato fino alla decorrenza del 90% dell'importo offerto e previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

I pagamenti verranno effettuati al massimo entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura, subordinatamente al rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione che attesti la regolare realizzazione della fornitura.

Il restante 10% dell'importo offerto e le trattenute di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, verrà erogato al massimo entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura di saldo alla data di collaudo dell'opera.

Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010 ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla contratto d'appalto.

Articolo 30 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il GAL, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali, salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed alla richiesta dei maggiori danni.

CAPO VII – COLLAUDO E GARANZIE

Articolo 31 – VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il GAL si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le

attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente capitolato e dell'offerta presentata dalla ditta stessa in sede di gara, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, la SA può rifiutarli e l'Impresa dovrà, a sue spese, sostituirli o apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile del GAL, essere demolite e nuovamente eseguite senza alcun onere aggiuntivo.

La SA si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non conforme alle specifiche tecniche del presente Capitolato d'oneri, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Le forniture sono collaudate dal GAL, che vi provvede attraverso personale tecnico all'uopo incaricato o tramite personale esterno da individuarsi.

La verifica sull'opera installata verrà effettuata entro 5 giorni dal completamento della stessa alla presenza di un rappresentante della ditta appaltatrice. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati.

L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'impresa, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. In assenza dell'impresa e dei suoi incaricati, il verbale redatto dal collaudatore fa egualmente stato contro di essa.

Le operazioni di collaudo risultano sempre da specifico verbale, firmato dagli esecutori e, se presenti, dagli incaricati dall'impresa.

Il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti previsti dal contratto per la fornitura e posa in opera.

Articolo 32 – LE DECISIONI DEL COLLAUDO

E' rifiutata la fornitura che risulta difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche.

Può essere dichiarato rivedibile il prodotto che presenta difetti di lieve entità, cioè non risulta perfettamente conforme alle prestazioni tecniche, ma si ritiene che possa essere posto nelle condizioni prescritte, salva l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

L'impresa non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo.

Il regolare svolgimento del collaudo e la dichiarazione di presa in consegna da parte del GAL non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non sono emersi al momento della collaudo ma vengono in seguito accertati; in tal caso l'impresa è inviata dal GAL ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento.

Articolo 33 – FORNITURE RIFIUTATE AL COLLAUDO

L'impresa ritira e sostituisce a sua cura e spesa il prodotto non accettato al collaudo entro dieci giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dal ricevimento della lettera raccomandata del GAL di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo.

Per ogni giorno di ritardo sui termini previsti al comma precedente è applicata una penale pari ad €. 50,00.

La penalità per mancato ritiro è trattenuta sull'ammontare dei pagamenti dovuti all'impresa o sulla cauzione, ovvero, in mancanza, sui pagamenti relativi ad altri contratti in corso con il GAL, sperando tutte le procedure di legge per il recupero delle somme.

Articolo 34 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'impresa garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivati da forza maggiore per un periodo minimo di 24 mesi (ventiquattro mesi) dalla data di effettiva consegna o per il maggior periodo eventualmente offerto in sede di gara.

L'impresa pertanto elimina e proprie spese tutti i difetti manifestati durante tale periodo nel bene fornito, dipendenti a da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impegnati.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data della lettera del GAL con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge

invito ad eliminarli, l'impresa dovrà adempiere a tale obbligo.

Trascorso il termine di cui al comma 3, qualora l'impresa non abbia adempiuto al suo obbligo, il GAL si riserva il diritto di far eseguire da altra impresa quanto richiesto, addebitandone il costo all'impresa inadempiente.

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 35 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la Stazione appaltante e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
- e) ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del GAL; la Stazione appaltante incamera la cauzione definitiva;
- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal GAL per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; la Stazione appaltante incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove la Stazione appaltante decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) ove la Stazione appaltante, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento delle forniture non eseguite fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
- i) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato.

Articolo 36 – MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Articolo 37 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO

Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 4, il pagamento del valore delle forniture eseguite fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'articolo 35, il GAL ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, in danno dell'impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e dell'importo relativo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal GAL rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, sperando tutte le procedure di legge per il recupero delle somme.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 38 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Quando sorgono contestazioni tra la Stazione appaltante e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di cinque giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Articolo 39 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO

E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo 240 del D. Lgs. 163/06. In caso di mancata risoluzione delle controversie, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, all'autorità giudiziaria del Foro di Lecce.

CAPO X - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 40 - INDICAZIONI PRELIMINARI

La progettazione, la fornitura e la posa in opera delle strutture amovibili oggetto del presente capitolato è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari vigenti.

L'impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle strutture amovibili oggetto di fornitura tutte le varianti necessarie a renderlo conforme alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente capitolato, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.

Articolo 41 - CERTIFICAZIONI STATICHE E IMPIANTISTICHE, SCHEMI DEGLI IMPIANTI

Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle strutture amovibili, come richiesto dal presente Capitolato e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori per ogni unità installata.

Entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori l'impresa dovrà presentare all'Amministrazione, per ogni unità realizzata:

- certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese dell'impresa;
- elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico-sanitari: tali elaborati dovranno essere presentati sia in formato cartaceo che informatico (pacchetto office, dwg, e comunque non protetti).

Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico dell'impresa.

Articolo 42 - SPECIFICHE TECNICHE STRUTTURALI, TERMOTECNICHE ED ENERGETICHE.

La progettazione e realizzazione delle strutture amovibili in legno dovrà essere conforme alle norme vigenti. I calcoli strutturali esecutivi dovranno essere forniti dall'impresa e formati da tutti gli elaborati necessari per l'eventuale loro deposito presso le competenti Autorità Amministrative ai sensi delle norme tecniche vigenti.

I progetti dovranno essere redatti da tecnico abilitato. I strutture amovibili dovranno essere muniti anche di certificazione sul contenimento energetico ai sensi del DPR del 2 Aprile 2009, n. 59 e smi di modo che gli stessi siano ascrivibili minimo alla classe energetica globale B, secondo il D.M. 26/06/2009.

Ogni singolo struttura amovibile dovrà inoltre essere realizzato in modo tale da rispettare i parametri minimi di isolamento acustico definiti dal DPCM 05.12.1997 e successive modificazione e integrazioni.

Gli elementi in legno dovranno essere trattati con impregnante protettivo fungicida, insetticida, tipo per esterni o interni a seconda della loro posizione. Le eventuali vernici dovranno inoltre essere ignifughe garantendo una classe di reazione al fuoco non superiore alla 1 (DM 26/6/84 - DM 6/3/92 - UNI 9177 - UNI 9796).

5. le strutture amovibili dovranno svilupparsi su di un unico livello e avere una altezza minima idonea all'esercizio di attività commerciali.

6. I componenti degli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

A) Strutture portanti.

Le dimensioni di tutti gli elementi portanti orizzontali e verticali in legno o ferro ad alta resistenza verranno determinate sulla base delle verifiche strutturali appositamente eseguite per il sito di interesse, ai sensi della normativa vigente. Gli elementi portanti orizzontali e verticali di sezione adeguata, dovranno essere rigidamente vincolati tra loro ed al telaio metallico di base anche a mezzo di pezzi speciali ovvero con un sistema di travi e pilastri, in legno lamellare ovvero in ferro. Tutte le parti di legno dovranno essere preservate dall'umidità e dall'attacco degli insetti xilofagi e dei funghi e quindi essere trattati con impregnanti idrorepellenti, antimuffa, antibatterici ed antitarlo, in modo da assicurare le necessarie verifiche da effettuare secondo le normative di riferimento rispettando i requisiti igienico sanitari per l'agibilità delle strutture.

B) Base di appoggio e isolamento da terra

I manufatti dovranno essere opportunamente montati su un basamento (base di appoggio) costituito da un telaio in ferro ad alta resistenza opportunamente trattato e adeguatamente calcolato, con marchingeo d'appoggio e/o ancoraggio al terreno - senza la necessità di realizzazione di platea di fondazione – sul quale posizionare il solaio di base.

Le strutture amovibili dovranno essere isolate da terra previa ogni onere e magistero per rendere a livello la base di appoggio ed il solaio di base.

Il basamento dovrà essere incorniciato da pannelli lignei, o di altra tipologia, facilmente amovibili, di dimensione e forma atta a nascondere il basamento metallico di appoggio e/o ancoraggio al terreno, e comunque in sintonia con lo stile architettonico della struttura amovibile.

Il telaio di base e la struttura nel suo complesso dovrà essere opportunamente ancorata al terreno attraverso la realizzazione dei plinti o altra tecnica.

C) Pareti esterne.

Le pareti esterne dovranno essere di spessore e struttura tali da garantire, sotto tutte le condizioni di carico e termiche, una adeguata resistenza meccanica della struttura della struttura amovibile nel suo complesso, sotto piena responsabilità dell'Impresa. Le pareti esterne dovranno essere realizzate in modo tale da avere una bassa trasmittanza e comunque nel rispetto del requisito minimo alla classe energetica globale B, secondo il D.M. 26/06/2009.

La finitura delle pareti esterne, ovvero del rivestimento, dovrà essere realizzata con intonaco di tipo civile o altra finitura atta a proteggere i pannelli sottostanti dagli agenti atmosferici, garantendone una elevata durata nel tempo e bassi costi di manutenzione. Il tutto nel rispetto delle indicazioni della stazione appaltante riguardo alla compatibilità estetica ed architettonica con lo stile del luogo della fornitura.

Si dovrà inoltre provvedere ad una adeguata sigillatura dei giunti sia tra gli elementi lignei che tra pannelli verticali ed il solaio di base montato sulla base di appoggio in metallo. Tutti gli elementi metallici esposti direttamente alle intemperie, necessari per i collegamenti tra i componenti lignei, dovranno essere realizzati con materiale in ferro opportunamente trattato.

D) Copertura

La struttura della copertura essere piana e deve prevedere le opportune opere per il deflusso delle acque meteoriche. Il tetto dovrà essere realizzato da pannelli di legno autoportanti ovvero con la previsione di travi in legno lamellare o ferro opportunamente occultato dal rivestimento interno del soffitto. Il solaio dovrà quindi essere opportunamente coibentato ed impermeabilizzato previa l'utilizzo di guaina isolante o altro dispositivo e/o tecnica atto allo scopo.

Sono preferibili le soluzioni, nel rispetto del richiesto adattamento allo stile architettonico dell'area oggetto della fornitura, che prevedano il deflusso delle acque meteoriche per effetto della pendenza del tetto piano con convogliamento in pluviali incassati nelle pareti esterne, senza la previsione di grondaie.

Il tetto dovrà garantire oltre la tenuta una trasmittanza complessiva massima in linea allo standard indicati.

Il manto di copertura sarà realizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni agente atmosferico e dovrà

essere adeguatamente fissato alla struttura sottostante. Le coperture in corrispondenza di compluvi o displuvi andranno opportunamente tagliate. Nella costruzione del tetto dovranno essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i magisteri necessari per la formazione dei colmi, delle scossaline e degli esalatori.

E) Accessori compresi nella fornitura

Nella fornitura sono compresi i seguenti accessori: a) pedana esterna di accesso per disabili antiscivolo e opportunamente dimensionata e realizzata secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; b) fori e sfiati di ventilazione di qualsiasi diametro per passaggio cavidotti.

F) Logo personalizzato

Si dovrà realizzare una targa recante il logo del GAL Capo S. Maria di Leuca e quelli previsti dalla normativa comunitaria nazionale e regionale vigente e una dicitura personalizzata che verrà successivamente comunicata dalla Stazione appaltante. Tale targa opportunamente dimensionata, dovrà essere collocata sulla parete esterna del manufatto al lato o alla sommità del portoncino di ingresso.

Articolo 43 - FINITURE INTERNE DELLA STRUTTURA AMOVIBILE

A) Pavimento

La pavimentazione interna sarà costituita da pannelli strutturali in legno di opportuna tipologia e spessore o altra tipologia di pavimentazione per interni, ivi comprese l'utilizzo di pietre naturali (sistema telaio-pavimento-rivestimento) costituito da materiale resistente all'usura.

Le caratteristiche igrometriche del pavimento non devono consentire formazione di condensa in base anche agli ambienti interni.

B) Pareti interne

Le pareti interne, anch'esse costituite da pannelli, avranno uno spessore complessivo tale da garantire, sotto tutte le condizioni di carico e termiche, una eguale resistenza meccanica della singola struttura del struttura amovibile nel suo complesso, sotto piena responsabilità dell'impresa.

C) Porte interne

Le porte interne dovranno avere una luce netta di passaggio minima di 70-80 cm a battente o a soffietto, formati da telaio interno in legno. Le porte saranno complete di ferramenta e serramenti in ferro nonché di maniglie in metallo.

D) Area espositiva

Ogni struttura amovibile dovrà essere dotata di un'area espositiva composta da vetrine autoportanti con mensole, da fissare comunque alla struttura retrostante. Tutti i componenti devono essere in legno lamellare di spessore adeguato contro placcato in mdf finitura laccata all'acqua.

E) Area di somministrazione

Ogni struttura amovibile dovrà essere dotato di arredi attrezzati per la promocommercializzazione di prodotti tipici prevedendo tutte le funzionalità adatte allo scopo. La dotazione minima prevede un lavandino, un frigorifero, un bancone di lavoro, oltre a basi, pensili e ante componibili realizzati in legno laminato con disposizione e numero opportune per la funzionalità richiesta e per la conservazione degli utensili. L'area per la promocommercializzazione dovrà comunicare con l'esterno attraverso una ampia finestra con sistema di chiusura/apertura che non ostacoli le attività.

Articolo 44 FINITURE ESTERNE DELLA STRUTTURA AMOVIBILE

A) Veranda esterna coperta.

Ogni struttura amovibile dovrà essere dotato di veranda esterna della superficie complessiva non inferiore a 12 mq. Tale veranda dovrà essere a livello del piano di calpestio interno e dotata di complementi di arredo funzionali.

B) Infissi esterni

Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in materiale resistenti agli agenti atmosferici e compatibili con le indicazioni di design richieste. Essi dovranno essere provvisti di guarnizioni, con vetrocamera e chiusure di sicurezza. Il portoncino esterno dovrà essere dotato di serratura di chiusura.

C) Area esterna attrezzata

È richiesta la progettazione e la realizzazione di un'area esterna di rispetto per ogni struttura amovibile. La progettazione dovrà essere adattata ai diversi contesti oggetto di intervento. L'area dovrà quindi essere progettata in base alla valutazione delle aree a disposizione dalla quale dovrà discendere la composizione e la disposizione dei complementi funzionali d'arredo che - a mero titolo esemplificativo - potranno essere:

- Fioriere
- Rastrelliere portacicli
- Cestini portarifiuti
- Panchine.

Articolo 45 - IMPIANTI IDRICO SANITARIO

1. I lavori e le forniture comprese nell'impianto idrico-sanitario e di scarico consistono nell'esecuzione delle reti di distribuzione interna dell'acqua fredda e dell'acqua calda a partire dallo scaldabagno, nell'esecuzione delle canalizzazioni di scarico fino al collegamento con le fognature orizzontali e delle relative colonne di ventilazione, nella fornitura e posa in opera delle rubinetterie, e degli apparecchi sanitari.

La rete di scarico dovrà essere realizzata con tubazione in PVC. L'impianto alimenterà i sanitari collocati nel servizio igienico ed il lavello dell'area espositiva.

2. L'impianto dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale di appalto e delle norme vigenti in materia. Le condutture per l'acqua calda dovranno essere isolate con adatto materiale di adeguato spessore nel rispetto della legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi igienici dovranno essere composti sanitari e accessori con apparecchi sanitari di materiali ceramici rispondenti rispettivamente alle prescrizioni di cui alle norme UNI 4853, UNI 4542, UNI 4854, UNI 4542, UNI 4853;

Il lavello da cucina dovrà essere in ferro inox a due vasche o altro materiale inattaccabile dagli acidi, impermeabile, resistente agli sbalzi di temperatura con sgocciolatoio incorporato e troppo pieno, completo di mobiletto di sostegno del tipo a due sportelli.

Le condutture orizzontali di scarico da realizzare dovranno essere allacciate a cura dell'aggiudicatario alla rete fognaria esistente.

Per il riscaldamento dell'acqua calda, per bagno e cucina, dovrà essere installato un boiler elettrico alla capacità di almeno 50 litri.

Articolo 46 IMPIANTI ELETTRICI

L'impianto elettrico della struttura amovibile in legno dovrà essere commisurato agli impianti ed alle apparecchiature installate nella unità medesima, e comunque proporzionato per una potenza massima installata di 3 kW con caratteristiche dei cavi secondo le norme vigenti.

La realizzazione dell'impianto elettrico comprende ogni fornitura, prestazioni d'opera ecc. per dotare la struttura amovibile in legno di:

- impianto luce;
- impianto di terra;
- impianto termico con pompa di calore e raffrescamento;

Gli impianti vanno eseguiti secondo le norme di cui al titolo VII del D.P.R. 27/04/55 n. 57, delle leggi n. 186/68, n. 818/84, n. 46/90, del D.M. 1497/63, dei provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29/8/61, n. 1000 del 25/5/62, n. 17 del 21/12/72, n. 31 del 6/7/74, n. 38 del 13/8/74, e delle norme CEI n. 64/8, 11/17, 11/11, 64/2, 12/15, e 103/1, nonché in conformità delle particolari prescrizioni delle autorità e degli Enti distributori, per cui i tipi e le sezioni dei conduttori da adottare negli impianti e le apparecchiature ed i sistemi di protezione generale e particolare degli impianti stessi dovranno essere quelli che, in conformità alle sopracitate norme, indicheranno le autorità e gli enti distributori medesimi.

L'impianto di illuminazione artificiale, dovrà essere dotato di dispositivi di gestione per il contenimento dei

consumi energetici e la riduzione dell'inquinamento luminoso, quali:

- corpi illuminanti a risparmio energetico ed alta efficienza;
- sistemi di controllo a tempo o con sensore di presenza associato al crepuscolare, per le luci esterne.
- sistemi di controllo programmabili per lo spegnimento automatico dell'illuminazione negli ambienti interni durante i periodi non lavorativi (ore notturne, giornate festive, periodi di chiusura, ecc.).

Articolo 47 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

La realizzazione dell'impianto di condizionamento comprende ogni fornitura, prestazione d'opera necessaria per dotare ogni ambiente dei strutture amovibili di condizionamento caldo/freddo attraverso l'utilizzo di unità di condizionamento di classe energetica A, con tecnologia inverter e pompa di calore composto da unità centrale e split interni opportunamente dimensionati del tipo aria-aria. I valori di livello di pressione sonora alla velocità media contenuti nei limiti stabiliti in UNI 8199.

Articolo 48 - PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICI

Tali strutture saranno aperte al pubblico e avere tutti i requisiti igienico-sanitari per essere adibite a vetrine prodotto in cui si potranno promo-commercializzare i prodotti tipici locali, artigianali, agroalimentari ecc...

Articolo 49 - PRESCRIZIONI SPECIALI PER BAGNI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La realizzazione di bagni per persone diversamente abili dovrà essere conforme alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, ed al successive decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Per i materiali e le specifiche tecniche non espressamente riportate di seguito si farà riferimento a quanto riportato nell'articolo precedente.

Tali strutture saranno aperte al pubblico e avere tutti i requisiti igienico-sanitari per essere adibite a vetrine prodotto in cui si potranno promo-commercializzare i prodotti tipici locali, artigianali, agroalimentari ecc...

Articolo 50 - COMPORTAMENTO AL FUOCO

Riguardo alla resistenza al fuoco, la struttura amovibile in legno dovrà essere progettato e realizzato in modo da garantire:

- stabilità degli elementi portanti;
- limitata propagazione del fuoco e dei fumi;
- possibilità di evacuare gli occupanti;
- possibilità di intervento per le squadre di soccorso.

In riferimento alle prescrizioni dettate dalle NTC vigenti, recante "Norme tecniche per le costruzioni", i strutture amovibili in legno dovranno assicurare un livello di protezione almeno pari al livello III.

La capacità portante delle strutture verticali e orizzontali, nonché delle tamponature interne ed esterne, dovrà essere valutata in rapporto al carico d'incendio specifico di progetto del struttura amovibile di legno, da esplicitare chiaramente nella documentazione tecnica di progetto, e comunque non potrà avere classe di riferimento inferiore a REI 60 di cui alla tabella riportata nel DM 15 Marzo 2005.